


\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
D.ssa Elvira Amata




IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE  
Dott. Giuseppe Drago



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò




\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 11 SET. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta




\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1997 del 7 SET. 2016

**U.O.C. AFFARI GENERALI.**


RIMBORSO SPESE, EX ART. 26 C.C.N.L DEL COMPARTO DEL 20.09.2001, PER ATTIVITA' DIFENSIVA SVOLTA PER IL PROCEDIMENTO PENALE N.° 2503/2014 R.G.N.R. DAVANTI AL TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE SIG. C.G. Matr. 1355

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Avv. Salvatore Iurato



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Avv. Giovanni Tolomeo



Il 7 SET. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- D.ssa Elvira Amata

- Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago

- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Amministrativa dell'U.O.C. Affari Generali, che con la sottoscrizione ne attesta la regolarità formale e la legittimità sulla base della documentazione e dei dati forniti dagli uffici interessati;

**Premesso** che il Sig. C.G., dipendente di codesta Azienda con matr.1355, con nota prot. n.° 1658 del 07/06/2016 chiedeva il rimborso delle spese dallo stesso sostenute per la sua difesa, nel procedimento penale avanti il Tribunale di Ragusa con il n.° 2503/2014 R.G.N.R., avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio che sono stati ritenuti dall'A.G. inquirente rientranti nelle fattispecie criminose p. e p. dagli artt. 590 e 583 c.p.;

**Preso atto** che con il Decreto di Archiviazione reso in data 15/12/2015 dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, prodotto dall'istante in uno alla domanda di rimborso, in capo alla stessa per il reato ascrittogli ha così statuito "non sussistono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio";

**Atteso** che l'art. 26 del CCNL del 20/09/2001 del comparto sanitario professionale, ove è inquadrato il Dipendente in questione, odierno istante, è così disposto:

1. *L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui il dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

3. *L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

4. *E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987.*

**Considerato** che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù del richiamato art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 della dirigenza Amministrativa e Tecnica, nonché dell'art. 25 del CCNL dell'8.6.2000 per la dirigenza medica e dell'art. 26 del CCNL 2000-2001 per il personale del Comparto, nella misura disposta da direttive aziendali vigenti ed oggi in virtù del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015;

**Dato atto** che il Sig. C.G. matr. 1355, con lettera prot. n.° U- 0024667 del 12/12/2014, a seguito di istanza di autorizzazione alla nomina di un legale veniva autorizzato dall'Azienda per un solo difensore di fiducia e un solo consulente tecnico di parte e nella misura dei parametri di liquidazione di cui al Decreto Ministero Giustizia 55/2014 diminuiti del 50%;

**Vista** la parcella n.° 44/2016 a lordo di IVA e CPA rilasciata per quietanza dall'Avv. Antonino Francone, corrisposte dal Dipendente del Comparto Sanitario in questione per il processo penale per le indagini preliminari e fase davanti al GIP in cui il professionista lo ha assistito;

**Ritenuto**, pertanto, di dover accogliere l'istanza di rimborso come sopra avanzata previa autorizzazione della relativa spesa per l'importo di € 5.646,79 al lordo di IVA e CPA;

sentiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per tutti i motivi sopra esposti da intendersi qui di seguito ripetuti e trascritti:

- **Accogliere** l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa dal Dipendente C.G. matr. 1355, descritta in premessa, definito con Decreto di Archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Ragusa del 15/12/2015 di assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
- **Liquidare e pagare** la somma di € 5.646,79 a lordo di IVA e CPA, documentata dalla fattura n. 44/2016, dell' Avv. Antonino Francone al dipendente del Comparto Sanitario Sig. C.G., le cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 202020201 denominato "*Fondo spese legali ai dipendenti*" che ne presenta la disponibilità.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	105139		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
